



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2025 promossa da:

- *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefano Caroli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Riccione (RN), Viale
Ceccarini n. 118;

ATTORE

Contro

- *CP_1*, (C.F. *C.F._2*) rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Carlo Berti ed elettivamente domiciliata presso la casella PEC del predetto difensore
Email_1

- *Parte_2* (C.F. *C.F._3*), *Parte_3*,
(C.F. *C.F._4*), *Parte_4* (C.F. *C.F._5*) e
Parte_5, (C.F. *C.F._6*), tutti rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Giovanni Bezzi e Giovanni Copioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei
medesimi in Riccione (RN), Viale Empoli n. 33;

- *CP_2*, convenuta contumace;

CONVENUTI

OGGETTO: responsabilità amministratori di fatto - azione di regresso ex art. 1299 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come segue:

per parte attrice:

“Voglia il Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertare e dichiarare che i convenuti, in quanto amministratori di fatto e dunque condebitori ex delicto per le causali di cui in narrativa, sono obbligati pro-quota a manlevare l'amministratore di diritto dal debito dallo stesso contratto nei confronti dell' Controparte_3 professionisti e parti civili costituite.”

“Condannare conseguentemente i convenuti, pro quota, al pagamento del debito anzi descritto, in favore del Sig. Parte_1 in relazione ad ogni esborso sostenuto nella sua qualità di amministratore della Società Delfinario Rimini s.r.l., per la complessiva somma di € 303.832,32 ovvero alla refusione della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla nascita dell'obbligazione al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”

per CP_1

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale accogliere l'eccezione di incompetenza e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, con rimessione della causa avanti al giudice competente e con ogni consequenziale statuizione; in via preliminare di rito, stante la continenza sussistente tra il giudizio pendente con RG n. 2746/2021 avanti al Tribunale di Rimini e la presente causa e stante l'impossibilità di riunione, disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente procedimento, quantomeno per quanto riguarda la Sig.ra CP_1 ed in riferimento alle domande già svolte nel primo giudizio e in ogni caso assumere ogni opportuno provvedimento; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande formulate dal Sig. Parte_1 nei confronti della Sig.ra CP_1 e, per l'effetto, rigettarle integralmente; nel merito, in via subordinata, nella denegata e meramente ipotetica evenienza in cui fosse ritenuto sussistente un qualche concorso ovvero una qualche responsabilità in capo alla Sig.ra CP_1 in ordine ai fatti di causa, determinare la misura della quota di responsabilità ad essa specificamente riferibile, nonché la misura delle quote di responsabilità gravanti su ciascuno degli altri convenuti; per l'effetto, dichiarare detti convenuti obbligati a manlevare e tenere indenne la Sig.ra CP_1 da ogni pretesa attorea che ecceda la quota di responsabilità così individuata, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni caso, con vittoria di

spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”

per Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 e Parte_5 :

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis: A) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa; B) sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata nei confronti di tutti i convenuti per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; C) ancora in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda dinanzi al Tribunale di Rimini per essere la controversia compromessa in arbitri, come da clausola compromissoria di cui all'art. 31 dei patti sociali della società Delfinario Rimini S.r.l.; D) nel merito, rigettare integralmente tutte, nessuna esclusa, le domande ed eccezioni formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; E) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, Parte_1 conveniva in giudizio CP_1 Parte_2 [...], CP_2 Parte_3 , Parte_4 e Parte_5 , chiedendo accertarsi che i convenuti, quali asseriti amministratori di fatto e condebitori *ex delicto*, fossero obbligati *pro quota* a manlevarlo rispetto agli esborsi sostenuti e da sostenere in relazione alle vicende riguardanti la società Delfinario Rimini s.r.l., nonché a condannarli al pagamento della somma complessiva di € 303.832,32, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.

A sostegno delle proprie domande parte attrice deduceva che:

- l'attore aveva svolto per circa un decennio la funzione di amministratore e legale rappresentante della società Delfinario Rimini s.r.l., avente ad oggetto la gestione di spettacoli con animali marini presso il delfinario di Rimini;
- nel settembre 2013 la struttura veniva sottoposta a sequestro dalla Procura di Rimini e i delfini venivano affidati ad un custode giudiziario;
- i soci della società erano consapevoli delle carenze della struttura e si ingerivano stabilmente nella gestione sociale, mentre l'amministratore di diritto svolgeva un ruolo meramente formale;

- in data 18.07.2013 l'assemblea totalitaria dei soci confermava l'incarico dell'amministratore unico *Parte_1*, ratificandone l'operato ed esonerandolo da responsabilità, con espressa manleva anche nei confronti dei terzi;
- in data 28.04.2015 veniva predisposta una scrittura privata, sottoscritta da *Pt_1* [...] e *CP_1* che prevedeva l'assunzione da parte dei soci degli oneri economici e risarcitori connessi alle vicende del delfinario;
- l'attore affrontava spese legali e tecniche nei procedimenti penali e sosteneva esborsi in favore delle parti civili e per sanzioni amministrative;
- nel dicembre 2024 l'attore riceveva una cartella di pagamento relativa alle spese di custodia giudiziale dei delfini confiscati, successivamente oggetto di istanza di rateizzazione;
- con lettere e comunicazioni stragiudiziali l'attore metteva in mora i soci, prospettando l'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dei pretesi condebitori *ex delicto*;
- i convenuti respingevano le pretese stragiudiziali, negando l'ingerenza nella gestione del delfinario e l'esistenza dei presupposti della responsabilità solidale.

Si costituivano in giudizio *Parte_2*, *Parte_3*, *Parte_4* e *Parte_5*, contestando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto.

In particolare, i convenuti eccepivano che:

- *Parte_1* non era mero prestanome, bensì amministratore unico e legale rappresentante della società Delfinario Rimini s.r.l., con mansioni effettive e remunerate;
- i convenuti non esercitavano funzioni gestorie di fatto e vivevano la propria posizione quali meri soci di capitale;
- *Parte_3* e *Parte_4* non erano socie della società nell'arco temporale oggetto di causa, mentre *Parte_5* era rimasta nella compagine sociale per un periodo limitato;
- la gestione sanitaria e tecnica degli animali era affidata all'amministratore unico e a soggetti specializzati, senza ingerenza dei convenuti nella cura, nel mantenimento o nell'addestramento dei delfini;

- la documentazione prodotta dall'attore non dimostrava un'ingerenza continuativa e significativa dei convenuti nella gestione sociale;
- la delibera assembleare del 18.07.2013 era imputabile alla società e non ai singoli soci persone fisiche;
- la scrittura privata del 28.04.2015 era stata sottoscritta solo da **Parte_1** e **CP_1** e non poteva essere opposta agli altri convenuti;
- il patto di manleva, ove riferito ad attività illecite o a comportamenti dolosi, sarebbe nullo o comunque inopponibile;
- eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett.a) del d.lgs. 168 del 2003 in virtù del quale rientrano nell'ambito di competenza del Tribunale delle Imprese le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli amministratori di società; l'unica condizione necessaria, e sufficiente, perché possa dirsi integrato il comma 2, è che *"gli atti dannosi siano stati posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente e si fondino sul rapporto organico intercorrente tra amministratori e società"*;
- la domanda è improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita e, comunque, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza della clausola compromissoria statutaria;
- eccepiva l'esistenza di una convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 31) dei patti sociali della società Delfinario Rimini S.r.l.;
- l'invocata responsabilità solidale dei convenuti non può essere fatta discendere dalla clausola di manleva inserita nella delibera assembleare del 18.07.2013; la stessa deve essere imputata alla società e non alle persone fisiche dei singoli soci, perché l'assemblea, quale organo, esprime a maggioranza la volontà sociale e non quella individuale e personale dei soci. Dunque, il sig. **Pt_1** avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese di regresso contro la società e non contro i convenuti;
- non vi è alcun documento che provi l'ingerenza dei soci nella gestione degli animali e in termini di cura e di habitat degli stessi.

Tanto premesso, I convenuti concludevano chiedendo di accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Bologna, Sezione

Specializzata in materia di Impresa, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata nei confronti di tutti i convenuti per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; ancora in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda dinanzi al Tribunale di Rimini per essere la controversia compromessa in arbitri, come da clausola compromissoria di cui all'art. 31) dei patti sociali della società Delfinario Rimini S.r.l.; nel merito, rigettare integralmente le domande attoree.

Si costituiva altresì CP_1, la quale contestava le domande attoree ed eccepiva che:

- sussisteva continenza ovvero connessione con il giudizio iscritto al n. r.g. 2746/2021 pendente avanti al Tribunale di Rimini, con conseguente richiesta di sospensione del presente procedimento; in particolare, in data 08/09/2021 il Sig. Pt_1 in qualità di ex amministratore della società Delfinario Rimini S.r.l., conveniva in giudizio la Sig.ra CP_1 nella sua qualità di ex socia, al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento *"di tutti gli esborsi sostenuti nella sua qualità di amministratore della Società "Delfinario Rimini s.r.l.", per la complessiva somma di € 60.794,12 ovvero alla refusione della diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla nascita dell'obbligazione al saldo."*; le pretese del Sig. Pt_1 si fondavano su una scrittura privata intercorsa in data 28.04.2015 con la quale la convenuta si sarebbe assunta l'onere di manlevarlo per ogni spesa sostenuta in riferimento ad un procedimento penale avviato a suo carico (procedimento n° 5971/13 R.G. N.R.); la causa, cui è stato attribuito n° 2746/2021 R.G., all'udienza del 25.06.2025 veniva trattenuta in decisione dalla Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, con concessione dei termini per memorie e repliche conclusionali;
- contrariamente a quanto affermato da parte attrice, la Sig.ra CP_4 dall'essersi ingerita nella gestione della società- ha sempre e semplicemente esercitato il ruolo di socia, partecipando alle adunanze convocate dal Pt_1 ed esprimendo il suo parere su determinate vicende ed iniziative societarie;
- il sig. Pt_1 è stato il vero ed effettivo unico amministratore della società ed egli è anche l'unico responsabile degli atti e delle omissioni da cui sono promanate le sanzioni, i costi e le spese di cui chiede il rimborso nel presente giudizio;

- le somme di cui l'attore chiede il rimborso trovano origine da condanne penali e sanzioni irrogate a suo carico in via strettamente personale, per determinati e specifici comporta-menti commissivi ed omissivi;
- nel corso del procedimento penale che portato alla condanna del **Pt_1** nulla è emerso in ordine all'asserita ingerenza della Sig.ra **CP_1** nella gestione del delfinario;
- la scrittura privata sottoscritta unicamente dalla sig.ra **CP_1** è inidonea a fondare la pretesa attorea in quanto:
 - in detta scrittura, infatti, l'attore dichiara espressamente a **CP_1** di aver agito nell'ambito della propria autonomia decisionale;
 - gli impegni contenuti nella scrittura del 28.04.2015 avrebbero dovuto riguardare e gravare sulla totalità dei soci della "Delfinario Rimini S.r.l." e, quindi anche sulla Sig.ra **CP_2** e sul Sig. **Parte_2** anche se questi non avevano apposto la loro firma; invocava dunque l'annullabilità della scrittura privata per vizio del consenso nella formazione della volontà;
 - la prestazione posta a carico della convenuta **CP_1** nella scrittura è divenuta eccessivamente onerosa a causa della circostanza, sopravvenuta, a lei non conoscibile e neppure rientrante nella normale alea contrattuale, della mancata assunzione dell'impegno di manleva anche da parte degli altri soci, tanto da giustificare la risoluzione del contratto;
 - l'accordo è risolto anche in considerazione del fatto che -contrariamente a quanto affermato in sede di stipula dell'accordo- il Sig. **Pt_1** non risulta aver agito nel rispetto dell'incarico rivestito di amministratore e delle mansioni a lui affidate;
 - eccepiva l'irrilevanza dell'assemblea dei soci del 18.07.2013 al fine di sostenere che i soci avrebbero inteso manlevare il Sig. **Pt_1** per i fatti accertati in sede penale in quanto la manleva del 18.03.2013 è stata rilasciata ben prima che i soci fossero consapevoli delle ipotesi accusatorie formulate nei confronti dell'amministratore e dei comportamenti contestati all'imputato;

- l'art. 2476 c.c. responsabilità dell'amministratore verso società, socie e terzi non prevede alcuna azione di regresso dell'amministratore di diritto, responsabile per *mala gestio*, nei confronti dei soci, neppure se qualificati come amministratori di fatto; inoltre non è stato dimostrato che la Sig.ra CP_1 abbia "*intenzionalmente deciso o autorizzato*" il compimento degli atti dannosi che hanno portato alla condanna del Sig. Pt_1
- l'attore non ha dimostrato di aver risarcito le parti civili e le spese dei giudizi penali, così come non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, pertanto nessun danno risarcibile è stato provato;
- contestava della conformità del doc.16 rispetto agli originali.

Tanto premesso, la convenuta domandava, in via preliminare, la sospensione del procedimento, in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata, determinare la quota a lei riferibile e le quote eventualmente gravanti sugli altri convenuti, con conseguente domanda di manleva nei loro confronti.

Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il Giudice dichiarava la contumacia di CP_2 e ritenuto che non emergevano questioni rilevabili di ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. differiva la prima udienza al 26.02.2026.

Le parti depositavano le memorie ex art. 171-ter c.p.c., insistendo nelle rispettive domande, eccezioni e istanze istruttorie.

In particolare, la convenuta CP_1 nella II memoria ex art. 171-ter c.p.c., si associava all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa e all'eccezione di arbitrato.

All'esito della prima udienza del 26.02.2026 il Giudice escludeva la sussistenza dei presupposti della continenza di cause e della sospensione necessaria, rilevando tuttavia che le eccezioni preliminari di incompetenza formulate dai convenuti potevano essere idonee a definire il giudizio; fissava quindi per la discussione orale l'udienza dell'11.06.2026, assegnando termine per il deposito di memorie conclusive.

All'udienza dell'11.06.2026, tenutasi innanzi al Giudice, i difensori delle parti si riportavano agli atti, alle memorie conclusive e alle rispettive conclusioni; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.

MOTIVAZIONE

1.Va in primo luogo ribadito il rigetto dell'eccezione formulate da **CP_1** di continenza di cause tra la presente causa e la causa iscritta al n. r.g. 2746/2021 e anche quella di sospensione del presente procedimento in attesa della decisione delle questioni oggetto della causa n. R.G. 2746-2021.

1.1.Occorre preliminarmente delineare l'oggetto della presente domanda.

L'attore **Pt_1** ha chiamato in giudizio i convenuto sperendo azione di regresso ex art 1299 c.c. quali corresponsabili dei fatti illeciti ad esso ascritti con la sentenza penale, fatti per i quali il solo amministratore di diritto è risultato formalmente condannato in sede penale. Nel presente **Pt_1** dunque chiede dunque di condannare i convenuti a versare in suo favore, pro quota, la somma complessiva di € 303.832,00 di cui lo stesso **Pt_1** debitore a titolo di sanzioni e spese legate agli illeciti perpetrati nella gestione del delfinario così ripartite:

- Cartella del 12/12/2024 € 204.397,25
- Interessi a tutto il 30/09/2031 € 32.576,67
- Spese di assistenza e risarcimento nei proc. Pen. € 60.794,12
- Sanzioni prefettizie € 6.064,28.

A fondamento della ripetizione egli pone la responsabilità dei soci ex art 2476 comma 7 c.c. per aver i soci intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, nonché in generale la responsabilità dei convenuti ex art. 2476 c.c. per essersi ingeriti nelle decisioni sociali in qualità di amministratori di fatto.

Si precisa che nell'atto introduttivo il riferimento alla assemblea sociale tenutasi in data 18.07.2013 in cui si deliberava: *"di confermare nell'incarico l'amministratore unico **Pt_1** [...] con termine fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 (duemilatredici) ratificando integralmente e senza eccezioni il suo operato ed esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, con espressa manleva anche nei confronti dei terzi"* e il riferimento all'accordo del 28.04.15 firmato da **CP_1** non vengono posti quali titoli a fondamento della domanda attorea ma unicamente come premesse storiche o comunque come circostanze a sostegno della sussistenza di una ingerenza di fatto dei soci.

Il titolo azionato da parte attrice dunque non è l'accordo del 28.04.2015.

1.2. Tanto premesso, si rileva che può dirsi sussistente un rapporto di continenza quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di *causae petendi* e differenza quantitativa di *petitum* (c.d. continenza in senso stretto) o quando vi sia una coincidenza parziale di *causae petendi*, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico giuridico necessario per la definizione dell'altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (c.d. continenza per specularità) (Cass. n. 29441/2024, Cass. n. 11888/2023, Cass. n. 19460/2017, Cass. Sez. Un. n. 20596/2007);

1.3. Nel caso di specie, non sussistono tali condizioni in quanto, a fronte di un *petitum* (parzialmente) coincidente nei confronti della convenuta **CP_1** (condanna al pagamento di € 60.000 euro) nel giudizio r.g. 2746-2021 è stata dedotta quale *causa petendi* l'obbligazione contrattuale di manleva derivante dalla scrittura del 2015, mentre nel presente giudizio viene fatta valere la responsabilità in via di regresso ex art. 1299 cc a titolo di concorso nel fatto illecito ascritto all'attore che si basa su fatti differenti (ingerenze dei soci avvenute durante l'amministrazione della società **Parte_6**).

Non vi è dunque neppure una parziale coincidenza di *causa petendi* e a conferma di tale conclusione si rammenta che il diritto di credito (ed è tale quello fatto valere in entrambe le cause) è un diritto eterodeterminato e si identifica con il fatto storico (fatto costitutivo) che ne è la fonte (negozio o illecito): pertanto l'allegazione nel presente giudizio di un titolo (fatto illecito) differente rispetto al titolo del procedimento r.g. 2746-2021 (contatto) comporta che l'attore fa valere una domanda nuova, su cui non cade il giudicato del giudizio in cui è stato dedotto l'altro titolo contrattuale.

2. Va invece accolta l'eccezione di arbitrato per i motivi che seguono.

2.1. In primo luogo, va osservato che le parti **Parte_2**, **Parte_3**, **Parte_4** e **Parte_5** hanno svolto in via preliminare sia l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Bologna-sezione specializzata in materia di imprese,

sia quella di arbitrato, sollevando quale prima eccezione quella di incompetenza. A queste eccezioni ha poi aderito anche la convenuta CP_1

Quanto alla priorità logico-giuridica di trattazione delle due eccezioni prospettate, occorre ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui è possibile rinvenire nell'ordinamento processuale - interpretato alla stregua delle norme costituzionali - il fondamento di un vincolo per il Giudice di merito nell'ordine di esame delle questioni pregiudiziali e di merito, non limitato al disposto dell'art. 276 c.p.c., ma esteso anche all'interno di ciascun gruppo di questioni, in quanto risulta funzionale alla realizzazione del "giusto processo" ed alla attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Il criterio tassonomico da utilizzare nella gradazione dell'esame delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito deve tener conto, non soltanto dell'interesse manifestato dalla parte nella scelta preferenziale accordata alle diverse eccezioni formulate (che è espressione del potere dispositivo che informa il processo civile), ma anche delle esigenze connesse all'interesse pubblico ad una valida instaurazione del rapporto processuale tra le parti e tra queste ed il Giudice adito, in quanto l'organo giudicato adito risulti effettivamente titolare della "potestas judicandi" ed idoneo a soddisfare alle garanzie richieste dall'art. 25 Cost..

In tale quadro si inserisce anche la "eccezione di incompetenza" per compromesso o per clausola arbitrale ex art. 819 ter c.p.c., il cui regime di deducibilità è sostanzialmente assimilato a quello della eccezione di incompetenza territoriale semplice, ma che opera funzionalmente ad un livello superiore rispetto al criterio per materia e valore, trattandosi di eccezione che si pone in relazione alternativa-escludente rispetto alla applicazione di tutti gli altri criteri individuatori della competenza giurisdizionale, in quanto precede ed esclude la distribuzione della "potestas decidendi" tra magistrati di diverso "tipo" appartenenti al medesimo ordine giudiziario (Giudice di pace; Tribunale; Corte d'appello), venendo a sottrarre, la convenzione per arbitrato rituale, la stessa competenza del giudice ordinario statale (di qualsiasi tipo) per devolverla agli arbitri nominati dalle parti, e cioè a soggetti privati (art. 813 c.p.c., comma 2) investiti negozialmente dell'esercizio di funzioni analoghe a quelle - giurisdizionali. Se sussiste la competenza arbitrale, non può esservi luogo, quindi, ad alcuna verifica - che risulta pertanto del tutto superflua ed inutile- della distribuzione

territoriale della inesistente - competenza tra i giudici statali appartenenti al medesimo ordine giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25254 del 25/10/2017).

Pertanto, nel caso di specie, pur avendo le parti posto per prima l'eccezione di incompetenza funzionale, occorre preliminarmente dare risposta all'eccezione di arbitrato essendo questa prioritaria.

2.2.Entrando nel merito dell'eccezione essa risulta fondata.

I convenuti fanno valere l'art. 31 dei patti sociali ossia la clausola compromissoria avente ad oggetto -anche- *“le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapport sociale”*.

Ebbene la controversia oggetto di causa rientra pienamente nella clausola arbitrale posto che seppure l'azione sia un'azione di regresso, la stessa non è volta meramente a graduare le quote di responsabilità e del relativo debito, ma richiede l'accertamento preliminare e in via principale della corresponsabilità dei convenuti. la controversia dunque riguarda anche l'an della responsabilità dei convenuti.

Ebbene *“Qualora la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società devolva alla cognizione arbitrale ogni controversia promossa nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nella competenza degli arbitri rientrano anche le controversie risarcitorie promosse nei confronti del c.d. amministratore di fatto.”* (Tribunale Roma Sez. III, 10/09/2014, conforme: Tribunale Milano Sez. VIII, 01/07/2010). L'amministratore di fatto è titolare di un rapporto organico all'interno della società e, pertanto, si rende destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alle funzioni nei fatti rivestite. Ne deriva che la clausola compromissoria inserita nello Statuto, valendo rispetto a ogni tipo di rapporto sociale, opera anche nei confronti dell'amministratore di fatto. (Tribunale Milano Sez. VIII, 01/07/2010, in Società, 2010, 11, 1396)

Tale conclusione va certamente estesa anche all'azione di regresso 1299 c.c. basata, come nella specie, sull'accertamento di una responsabilità degli amministratori di fatto, essendo il fatto costitutivo il medesimo dell'azione risarcitoria, ossia la violazione degli obblighi che operano in capo all'amministratore. Sul piano soggettivo, la controversia coinvolge soggetti ai quali è opponibile la clausola compromissoria in quanto dagli stessi accettata ossia l'amministratore di diritto da un lato e i soci e asseriti amministratori di fatto dall'altra.

Va infine ritenuto privo di rilievo che la società Parte_6 sia stata dichiarata fallita.

Va premesso che la presente controversia non è stata azionata dal curatore anche in qualità rappresentante di soggetti terzi rispetto alla società, ai quali non sarebbe opponibile la clausola compromissoria.

Inoltre, nel caso di specie parte attrice non ha documentato se il fallimento sia giunto a chiusura, nè se la società, in caso di chiusura del fallimento, sia tornata *in bonis* o sia cessata.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di chiusura del fallimento con successiva estinzione della società, la clausola compromissoria mantiene inalterata la sua validità ed efficacia nei confronti di coloro che l'hanno accettata.

Si condivide infatti l'orientamento secondo cui a nulla rileva che *medio tempore* si sia sciolto l'autonomo e distinto rapporto sociale. La clausola compromissoria statutaria cristallizza la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti vi erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno. La Suprema Corte ha infatti affermato l'irrilevanza per la clausola arbitrale delle vicende inerenti al rapporto negoziale al quale acceda, ciò in coerente applicazione del principio di autonomia della clausola sancito dall'art. 808 cpc (cfr. Cass. 565/1999 e 22608/2011 e più di recente Cass. n. 6221 del 2 marzo 2023).

Il principio di autonomia della clausola arbitrale rispetto al cui essa accede è stato stabilito anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano 15.05.2017 e del 30.10.2012, 23.1.2014, 15.7.2014 e 23.1.2017)

Ne deriva che l'eventuale cancellazione della società dal registro imprese non è evento idoneo a inficiare la scelta delle parti di devolvere ad arbitri le controversie su fatti o diritti che trovino la loro matrice nel rapporto stesso, salvo che le parti non decidano concordemente di modificare o eliminare il patto arbitrale. Circostanza non avvenuta nel caso di specie (in questo senso Tribunale di Bolzano 07.12.2023).

Dunque, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore dell'Arbitro Unico di cui all'art. 31 dei patti sociali.

L'eccezione va decisa con ordinanza in quanto trattasi di eccezione di incompetenza.

3. Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e rifuse in favore dei convenuti secondo il principio di soccombenza come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55

del 2014 per la fase di studio, introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale, in virtù dell'attività effettivamente svolta in tali fasi.

PQM

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede:

- DICHIARA la propria incompetenza a favore dell'Arbitro Unico previsto dall'art. 31 dei patti sociali;
- FISSA in mesi tre il termine per gli adempimenti di cui agli artt. 819-quater e 810 c.p.c.;
- CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_2* *[...]* , *Parte_3* , *Parte_4* e *Parte_5* che liquida in complessivi € 14.170,00 per compenso, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite sin favore di *CP_1* *[...]* che liquida in complessivi € 14.170,00 per compenso, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa;

Rimini, 07.08.2025